



# CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

## **Atto dirigenziale**

Direzione Ambiente  
Servizio Tutela ambientale

Atto N. 3114/2025

**Oggetto: COOPERATIVA SOCIALE IL RASTRELLO A R.L. - ONLUS. RINNOVO CON MODIFICA SOSTANZIALE DELL'AUTORIZZAZIONE RILASCIATA CON A.D. N. 4418 DEL 03/12/2015 E SS.MM.II. AI SENSI DELL'ART. 208 DEL D.LGS. 152/2006 E SS.MM.II.. ACCERTAMENTO IN ENTRATA DI EURO 520,00.**

In data 06/11/2025 il dirigente GIOVANNI TESTINI, nella sua qualità di responsabile, adotta il seguente Atto dirigenziale;

**Vista** la Legge 7 aprile 2014 n. 56, recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";

**Richiamato** lo Statuto della Città Metropolitana di Genova;

### **Visti**

l'art. 107, commi 1, 2 e 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e ss.mm.ii. recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

il combinato disposto degli artt. 49 e 147bis del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

### **Richiamati**

la Deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 17 del 26 maggio 2021 avente ad oggetto "Approvazione del nuovo regolamento sul procedimento amministrativo e per la transizione digitale";

la Deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 40 del 27 novembre 2024 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2025/2027;

la Deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 42 del 18 dicembre 2024 con la quale è stato approvato in via definitiva il Bilancio di Previsione 2025/2027;

il Decreto del Sindaco Metropolitan n. 96 del 19 dicembre 2024 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario (PEG) per il triennio 2025/2027;

il Decreto del Sindaco Metropolitan n. 8 del 6 febbraio 2025 con cui sono stati approvati il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) e relativi allegati, il Gender Equality Plan 2025/2027, e nel quale è stato recepito il Piano esecutivo di Gestione 2025/2027;

### **Visti altresì**

il D.M. 5 febbraio 1998 recante "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.22";

il D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152, e ss.mm.ii. recante "Norme in materia ambientale";

il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, recante "Codice delle Leggi antimafia e delle misure di prevenzione";

il D.Lgs. 14 marzo 2014, n. 49, recante "Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)";

il D.M. 10 luglio 2023, n. 119, recante "Regolamento recante determinazione delle condizioni per l'esercizio delle preparazioni per il riutilizzo in forma semplificata, ai sensi dell'articolo 214-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152";



# CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

## **Atto dirigenziale**

Direzione Ambiente  
Servizio Tutela ambientale

la L.R. 21 giugno 1999, n. 18, recante “Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia” con la quale, fra l'altro, è previsto che le Province approvino i progetti e rilascino le autorizzazioni concernenti la realizzazione e all'esercizio degli impianti di smaltimento e di recupero;

la L.R. 31 ottobre 2006, n. 30, recante “Disposizioni urgenti in materia ambientale”;

la Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Provinciale n. 25 del 30/06/2014 con la quale sono stati aggiornati e recepiti i criteri per la definizione delle garanzie finanziarie da costituirsi per impianti autorizzati a gestire rifiuti come indicato dalla D.G.R. n. 1014 del 03/08/2012;

### **Premesso che**

con A.D. n. 4418 del 03/12/2015 è stata rilasciata a La Cruna Cooperativa Sociale Onlus l'autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. per la gestione di un impianto di recupero rifiuti sito nel Comune di Genova in Via Vezzani 72;

con A.D. n. 2814 del 11/10/2016 è stata rilasciata una rettifica dell'atto sopra citato;

con A.D. n. 1284 del 09/06/2017 è stata autorizzata la voltura della suddetta autorizzazione a favore del Cooperativa Sociale il Rastrello a r.l. - Onlus;

con nota assunta al protocollo della Città Metropolitana di Genova con n. 32943 del 03/06/2025 con la quale la Cooperativa ha presentato istanza di rinnovo con modifica sostanziale dell'A.D. n. 4418 del 03/12/2015 e ss.mm.ii.;

all'istanza è stata allegata l'attestazione dell'avvenuto pagamento tramite il sistema Pago PA in data 26/05/2025 di € 520,00 dovuti alla Città Metropolitana di Genova quale contributo per le spese di istruttoria, da imputarsi secondo quanto determinato con D.G.P. n. 183/2011, da introitare secondo le imputazioni finanziarie indicate nel prospetto contabile allegato e parte integrante del Visto contabile;

### **Atteso che**

con nota prot. n. 35164 del 11/06/2025 Città Metropolitana ha chiesto al Settore V.I.A. della Regione Liguria se per la nuova attività proposta dalla Cooperativa nell'ambito della modifica sostanziale fosse necessaria una verifica di assoggettabilità a V.I.A.;

con nota assunta al protocollo di Città Metropolitana di Genova con n. 38164 del 26/06/2025 il competente settore di Regione Liguria ha riscontrato la richiesta comunicando che non si ravvisa la necessità di una verifica di assoggettabilità a VIA, purché le quantità di rifiuti trattate risultino inferiori alle 10 t/giorno come da Allegato IV alla Parte II del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

con nota prot. n. 38395 del 26/06/2025 è stato comunicato alla Cooperativa l'avvio del procedimento ed è stata contestualmente convocata la prima seduta di conferenza dei servizi. È stato inoltre richiesto agli enti coinvolti di fornire eventuali pareri ed integrazioni entro il giorno 15/07/2025. Ai sensi dell'art. 8 della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii., è stato altresì comunicato:

- il nominativo del responsabile del procedimento;
- il referente tecnico ed amministrativo;
- il termine di conclusione procedimento fissato dalla norma entro 150 giorni dalla data di presentazione dell'istanza ovvero entro il 31/10/2025, fatta salva l'interruzione dei tempi procedurali determinata dalle integrazioni tecniche e progettuali eventualmente ritenute



# CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

## **Atto dirigenziale**

Direzione Ambiente  
Servizio Tutela ambientale

necessarie;

- il domicilio digitale dell'amministrazione;
- il rispetto della normativa sulla privacy mediante relativa informativa;
- il titolare del potere sostitutivo in caso di mancato rispetto dei termini procedurali nonché dei rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione;

nell'avvio del procedimento è stato inoltre comunicato che Città Metropolitana riteneva opportuno far confluire tutte le attività di gestione rifiuti nel titolo autorizzativo ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., compresa l'attività di preparazione al riutilizzo, tenendo conto del D.M. 119/2023 come norma tecnica di riferimento;

con nota assunta al protocollo di Città Metropolitana di Genova con n. 38791 del 30/06/2025 il Comune di Genova ha rilevato la mancanza del titolo acustico, richiedendo pertanto il Modulo Dichiarazione Sostitutiva richiesta Nulla Osta Acustico redatto e firmato da legale rappresentante o titolare della Cooperativa, copia del versamento dei costi istruttori e valutazione previsionale di impatto acustico;

con nota assunta al protocollo di Città Metropolitana di Genova con n. 44446 del 23/07/2025 il Comune di Genova ha trasmesso il parere in materia urbanistica, rappresentando che l'area in argomento ricade in ambito di Riqualificazione Urbanistica Produttivo-Urbano (AR-PU) e ritenendo che l'attività in esame possa essere ricompresa tra le funzioni ammesse dalla disciplina urbanistica del PUC vigente sulle aree esclusivamente se i rifiuti per cui è richiesta autorizzazione sono ricompresi nelle categorie elencate nel D.M. 119/2023, nel D.M. 161/2002 o nel D.M. 05/02/1998. Per quanto riguarda invece le tipologie di rifiuti non riconducibili alle normative menzionate, risultano ammissibili solo se trattasi di rifiuti di provenienza domestica o rifiuti simili ai rifiuti domestici, secondo le definizioni previste dall'art. 183, lettera b-ter, commi 1 e 2, del D.Lgs. 152/2006, purché provenienti dal "bacino del genovesato" secondo la definizione di cui alla deliberazione della Città Metropolitana di Genova del 03/06/2020;

con nota assunta al protocollo di Città Metropolitana di Genova con n. 46675 del 01/08/2025 il Comune di Genova Acustica ha trasmesso parere favorevole vincolato da prescrizioni, riportate nella sezione prescrittiva del presente atto. Con la stessa nota ha inoltre comunicato che la Cooperativa ha ottenuto l'adozione di Nulla Osta Acustico in forma di Dichiarazione Sostitutiva dell'atto di notorietà, acquisita agli atti dell'Ufficio del Comune di Genova con codice identificativo ID n. 02730840994\_1226\_30072023, come previsto dall'art. 8, comma 4, della Legge 26 ottobre 1995, n. 447, così come modificato dal D.Lgs. n. 42/2017;

con nota prot. n. 48227 del 07/08/2025 Città Metropolitana ha trasmesso il verbale relativo alla prima conferenza dei servizi svoltasi in data 23/07/2025, con le richieste di integrazioni e i pareri pervenuti dagli enti coinvolti;

con nota assunta al protocollo di Città Metropolitana di Genova con n. 49052 del 12/08/2025 la Direzione Protezione Civile del Comune di Genova ha trasmesso un parere di non competenza in merito alla pratica in oggetto, comunicando inoltre che l'immobile che ospita l'attività in oggetto ricade all'interno della Fascia di inondabilità C come individuata dal Piano di Bacino del Torrente Polcevera e alle Aree a pericolosità da alluvione BASSA (P1) definite dal PGRA – Appennino settentrionale;

con nota assunta al protocollo di Città Metropolitana di Genova con n. 56226 del 22/09/2025 la Cooperativa ha trasmesso le integrazioni richieste in sede di conferenza dei servizi;

con nota prot. n. 57930 del 29/09/2025 la Città Metropolitana ha trasmesso le integrazioni



# CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

## **Atto dirigenziale**

Direzione Ambiente  
Servizio Tutela ambientale

pervenute agli enti coinvolti nel procedimento ed ha convocato la seconda seduta della conferenza dei servizi per la data del 22/10/2025;

con nota assunta al protocollo di Città Metropolitana di Genova con n. 61310 del 14/10/2025 la Società ha trasmesso una rettifica delle integrazioni presentate in data 22/09/2025;

con nota prot. n. 61529 del 14/10/2025 Città Metropolitana ha trasmesso la rettifica delle integrazioni agli enti coinvolti;

alla data del 22/10/2025 non è pervenuto alcun parere in merito alle integrazioni trasmesse;

con nota prot. n. 64046 del 24/10/2025 è stato trasmesso il verbale della seconda seduta della conferenza dei servizi svoltasi in data 22/10/2025;

con nota assunta al protocollo di Città Metropolitana di Genova con n. 65444 del 31/10/2025 la Cooperativa ha trasmesso, come richiesto e assunto durante la conferenza dei servizi del 22/10/2025, la correzione della tabella rifiuti e della relativa planimetria, che si allegano come parte integrante e sostanziale al presente atto;

**Atteso che** dai controlli effettuati la Cooperativa Sociale il Rastrello a r.l. - Onlus risulta iscritta presso la Prefettura di Genova nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa "White list" di cui alla Legge 190/2012 e dal D.P.C.M. 18/04/2013;

**Considerato che** la modifica sostanziale richiesta dalla Cooperativa, contestualmente al rinnovo dell'autorizzazione di cui all'A.D. n. 4418/2015, consiste in:

- integrazione dell'atto autorizzativo con una nuova attività di preparazione al riutilizzo, secondo quanto disposto dal D.M. n.119/2023, per i RAEE (EER 160214 e 160216) e per i rifiuti ingombranti (EER 200307);
- rettifica nella gestione dei RAEE, con eliminazione dell'operazione di recupero R4 e gestione degli stessi come specificato al punto precedente;
- variazione delle dimensioni massime di messa in riserva dei rifiuti;
- riduzione dei quantitativi massimi giornalieri di rifiuti trattati;
- introduzione di nuovi codici EER non pericolosi sottoposti a operazioni di messa in riserva R13 e R12;
- rimozione dei rifiuti EER 160209\* e EER 160210\* dall'elenco dei rifiuti autorizzati in ingresso all'impianto;

**Atteso che** dalla documentazione agli atti risulta quanto segue.

L'impianto di gestione rifiuti è costituito da un capannone industriale al cui interno sono presenti aree adibite alla gestione dei rifiuti identificate nella planimetria allegata al presente atto.

L'area dell'insediamento è totalmente coperta e non sono presenti aree esterne né coperte né scoperte. Tutte le attività vengono svolte all'interno del capannone su pavimentazione impermeabilizzata.

L'area totale dell'insediamento è pari a 337,8 m<sup>2</sup>, di cui 60 m<sup>2</sup> destinati all'operazione di preparazione al riutilizzo (R5), 185 m<sup>2</sup> allo stoccaggio di rifiuti potenzialmente riutilizzabili (R13) e 28,5 m<sup>2</sup> allo stoccaggio dei prodotti derivanti dall'operazione di preparazione al riutilizzo.

Non sono previste opere edilizie o altre modifiche strutturali all'edificio rispetto a quanto già autorizzato con A.D. n. 4418/2015;



# **CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA**

## ***Atto dirigenziale***

Direzione Ambiente  
Servizio Tutela ambientale

L'impianto è operativo 220 giorni all'anno. Le operazioni R5, R12 e R13 non comportano l'uso di impianti che necessitano di un piano di conduzione e di una manutenzione periodica. Tali attività vengono svolte manualmente con l'uso di piccoli elettrodomestici e attrezzi. In impianto è presente un carrello elevatore elettrico per la movimentazione dei rifiuti per il quale si esegue periodica manutenzione.

Nel sito non sono quindi presenti linee di trattamento rifiuti ma esclusivamente attrezzatura/macchine per gestione dello stoccaggio e messa in riserva e piccoli utensili per le riparazioni e lo smontaggio.

Le operazioni prevalenti svolte in impianto sono quelle di selezione e cernita (R12) e messa in riserva (R13) sui rifiuti di cui alla tabella allegata al presente atto e preparazione al riutilizzo (R5) esclusivamente sui rifiuti ingombranti (EER 200307) e sui RAEE (EER 160214 e 160216). L'operazione R4 sui RAEE non verrà più svolta. Dall'operazione R12 potranno derivare i rifiuti riportati nella sezione prescrittiva del presente atto, mentre dall'operazione R5 potranno derivare dei beni.

I quantitativi massimi istantanei di rifiuti gestiti in messa in riserva (R13) sono 35 t o 90 m<sup>3</sup> per i rifiuti pericolosi e 534 m<sup>3</sup> per rifiuti non pericolosi; la potenzialità massima annua complessiva è invece pari a 1.500 t/anno.

La potenzialità massima complessiva di rifiuti a trattamento (R12) è di 1,7 t/giorno e 380 t/anno, mentre la nuova attività di preparazione al riutilizzo (R5) è svolta in osservanza dei limiti previsti alla tabella 1 dell'allegato 1 al D.M. 119/2023, indicante i rifiuti conferibili al centro di preparazione per il riutilizzo e quantità massime impiegabili, riportata nella sezione prescrittiva del presente atto per i soli rifiuti gestiti dall'impianto oggetto della presente autorizzazione. Il quantitativo annuo di rifiuti sottoposti alle operazioni di preparazione al riutilizzo complessivo di tutte le classi merceologiche non supererà comunque le 230 t/anno.

Le operazioni di preparazione per il riutilizzo sono svolte secondo le procedure di gestione in allegato 3 e allegato 4 al presente atto.

La società dichiara l'idoneità dell'impianto per la preparazione al riutilizzo in quanto risultano presenti le dotazioni strutturali previste dal punto 2 dell'allegato 1 al D.M. 119/2023, in particolare sono presenti aree di conferimento e messa in riserva R13 (S1, S2, S3, S4, S5), aree dedicate alle operazioni di preparazione al riutilizzo (AR1, AR2), aree stoccaggio prodotti (AP1, AP2), aree stoccaggio di rifiuti prodotti dall'impianto da inviare a recupero (S5) e aree di stoccaggio rifiuti prodotti dall'impianto da inviare a smaltimento. Non sono ritenute necessarie le dotazioni previste per la gestione delle acque, in quanto non sono presenti aree scoperte e tutte le attività vengono svolte esclusivamente in locali chiusi.

L'operazione di cernita R12 prevede lo smontaggio e la cernita con produzione di nuovi rifiuti, collocati in area S5 con operazione R13 in qualità di "nuovo produttore" con annotazione a registro. I codici EER derivanti dai rifiuti sottoposti all'operazione R12 sono i seguenti: 080318, 160216, 160604, 160605, 191202, 191203, 191204, 191205, 191207, 191212.

Per lo stoccaggio di beni e rifiuti vengono utilizzati big bags, gabbie metalliche, casse/pallet e scatole. Le attrezzature e strutture che vengono utilizzate per lo svolgimento delle attività nel sito riguardano scaffalature metalliche, una pesa interrata, un misuratore radiometrico portatile, un carrello elevatore elettrico, un trans pallet e utensili manuali per lo smontaggio e riparazione.

Tutti i rifiuti in ingresso all'impianto sono indicati nella tabella in allegato 2 al presente atto.



# CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

## **Atto dirigenziale**

Direzione Ambiente  
Servizio Tutela ambientale

Le operazioni di pesatura vengono effettuate con l'ausilio di una pesa interrata avente le seguenti caratteristiche:

- Marca: Soc. Coop. Bilanciai;
- Modello: EV22;
- Portata max: 2000 kg (divisione 1 kg);
- Matricola: 20632;
- Approvazione: CE 11 0201 CE tipo N I 97-006 CE di prova I 97-C00C;
- Periodicità verifica: triennale;

### **Considerato che**

con nota protocollo n. 79776 del 29.04.2025 il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica – Direzione Circolare e Bonifiche si è pronunciato in merito all'interpello ambientale formulato dalla Regione Lazio ai sensi dell'art. 3 – septies del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. di cui al protocollo n. 157408 del 30.08.2024 integrato con nota protocollo n. 166103 del 12.09.2024;

l'istanza di interpello presentata dalla Regione Lazio è stata formulata in merito alla gestione dei rifiuti decadenti dalle attività di trattamento di impianti intermedi di Trattamento Meccanico e/o di Trattamento Meccanico Biologico (TMB);

in particolare è stato richiesto al Ministero se il principio già enunciato con nota protocollo n. 131178 del 16.07.2024, ossia che l'istituto del deposito temporaneo non fosse applicabile ai rifiuti esitati dal processo di trattamento degli impianti di gestione di rifiuti TM/TMB e per il codice EER 191210, valesse anche per tutte le altre tipologie di impianti e di rifiuti prodotti dal trattamento di rifiuti in ingresso;

il Ministero con la nota protocollo n. 79776 del 29.04.2025 ha ribadito che:

- *“.....il deposito temporaneo prima della raccolta è un istituto posto al di fuori del perimetro della gestione dei rifiuti, per come definita all'art. 183, comma 1, lettera n), del D.lgs n. 152 del 2006, in quanto rappresenta attività preliminare allo svolgimento delle successive operazioni di gestione, che hanno inizio con la raccolta finalizzata al trattamento e per le quali vige l'obbligo di autorizzazione (Cfr. Cass. Sez. III Pen. 28 maggio 2024, n. 20841)”.....;*
- *“Ne discende che ai rifiuti esitanti da una delle operazioni di smaltimento o recupero, identificate agli allegati, rispettivamente B e C della parte IV del D.lgs n. 152/06, non sembrerebbe applicabile l'istituto del deposito temporaneo prima della raccolta in quanto gli stessi risultano essere stati già sottoposti a una fase della gestione soggetta ad autorizzazione.....”;*
- *“.....Stante quanto sopra rappresentato e considerato che i rifiuti esitanti dalle operazioni di trattamento dei rifiuti, fra le quali ricade anche l'operazione R12, necessitano di essere depositati in attesa del loro avvio ad altro impianto ai fini del successivo trattamento, spetta all'Autorità competente provvedere ad individuare nell'atto autorizzativo le modalità di deposito di detti rifiuti, con limiti temporali e quantitativi, indicando altresì le necessarie prescrizioni volte ad assicurare lo svolgimento delle attività in sicurezza”;*

### **Ritenuto pertanto che**

risulti necessario impartire specifica prescrizione relativa alla gestione degli stoccaggi dei rifiuti in esito alle operazioni di trattamento effettuate presso l'impianto della Cooperativa Sociale Il Rastrello a r.l. - Onlus;



# CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

## **Atto dirigenziale**

Direzione Ambiente  
Servizio Tutela ambientale

alla luce dell'indirizzo impartito dal Ministero gli stoccaggi di tali rifiuti siano da ricomprendere nel computo dello stoccaggio istantaneo autorizzato ai fini del rispetto del limite volumetrico fissato dall'autorizzazione;

**Considerato che** il D.M. 119/2023 recante "Regolamento recante determinazione delle condizioni per l'esercizio delle preparazioni per il riutilizzo in forma semplificata, ai sensi dell'articolo 214-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152", considerato nel caso specifico come norma tecnica di riferimento per la regolamentazione della preparazione al riutilizzo proposta dalla Cooperativa, non indica uno specifico codice di operazione R per classificare tale attività;

**Ritenuto pertanto che** ai fini della tracciabilità dei rifiuti sottoposti all'operazione di preparazione per il riutilizzo si è ritenuto opportuno classificare tale attività come operazione R5, in quanto considerato come codice di operazione maggiormente assimilabile alla preparazione per il riutilizzo, secondo quanto indicato al D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

**Ritenuto che** la modifica richiesta contestualmente al rinnovo dell'autorizzazione, che comporta variazioni significative del numero di codici EER e dei quantitativi globalmente autorizzati e l'introduzione di una nuova attività di gestione rifiuti, sia da considerarsi sostanziale ai sensi dell'articolo 35 della L.R. n. 18/1999;

**Vista** la relazione di chiusura del procedimento redatta dal responsabile di procedimento e inserita nel relativo fascicolo informatico con prot. n. 66033 del 03/11/2025;

**Dato atto che** l'istruttoria del presente atto è stata svolta dal Dott. Simone Garibotti, responsabile del procedimento, che attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. e che provvederà a tutti gli atti necessari all'esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l'esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di altri soggetti;

**Preso atto** dell'avvenuto versamento, effettuato in data 26/05/2025, delle spese istruttorie a favore della Città Metropolitana di Genova, secondo quanto determinato con D.G.P. n. 183/2011, da introitare secondo le imputazioni finanziarie indicate nel prospetto contabile allegato e parte integrante del Visto contabile;

### **Atteso che**

con la sottoscrizione del presente atto il dirigente attesta altresì la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, assieme al responsabile del procedimento, ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

con la sottoscrizione del presente atto il dirigente, ai sensi della L. 190/2012, art. 1, comma 42, della L. 241/1990 e ss.mm.ii., art. 6 bis, e del PTPCT 2025/2027, attesta:

- di non essere in situazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, in relazione al presente procedimento;
- che non sono pervenute segnalazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, da parte del responsabile del procedimento e degli altri collaboratori in servizio presso questa amministrazione intervenuti nel presente provvedimento;
- che non sono emerse del corso del procedimento situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse;

il presente atto non necessita di pubblicazioni specifiche e che peraltro si ritiene opportuno che lo stesso venga pubblicato per 15 giorni all'Albo Pretorio della Città Metropolitana di Genova;



# CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

## **Atto dirigenziale**

Direzione Ambiente  
Servizio Tutela ambientale

**Ritenuto che** sussistano i presupposti per procedere con il rilascio del presente atto sulla base di tutto quanto sopra rappresentato, poiché l'istruttoria da parte degli uffici competenti si è conclusa favorevolmente con le prescrizioni riportate nella successiva parte dispositiva;

Tutto quanto ciò premesso,

### **DISPONE**

A) di rinnovare alla Cooperativa Sociale il Rastrello a r.l. – Onlus, e contestualmente modificare, l'autorizzazione rilasciata con A.D. n. 4418 del 03/12/2015 e ss.mm.ii. ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- 1) la disposizione dell'impianto con le aree di lavorazione e stoccaggio dei rifiuti e degli eventuali prodotti derivanti dalle operazioni di preparazione al riutilizzo è indicata nella planimetria in Allegato 1 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) nelle aree dell'impianto indicate nella planimetria potranno essere effettuate le attività di messa in riserva (R13) di rifiuti pericolosi e non pericolosi, di selezione/cernita o smontaggio (R12) e di preparazione al riutilizzo (R5);
- 3) le tipologie di rifiuti gestibili in impianto dalla Cooperativa sono quelle indicate nella tabella di cui all'Allegato 2 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 4) le varie aree di lavorazione e stoccaggio dei rifiuti e degli eventuali prodotti derivanti dalle operazioni di preparazione al riutilizzo dovranno essere chiaramente distinte e individuate mediante idonea segnaletica orizzontale e/o verticale;
- 5) lo stoccaggio dovrà essere effettuato mantenendo separati i rifiuti pericolosi da quelli non pericolosi;
- 6) la messa in riserva (R13) dei rifiuti non potrà superare il tempo massimo di un anno;
- 7) il quantitativo istantaneo di messa in riserva (R13) non potrà superare le 35 tonnellate o i 90 m<sup>3</sup> per i rifiuti pericolosi e 534 m<sup>3</sup> per i rifiuti non pericolosi;
- 8) il trattamento di rifiuti mediante operazione di selezione/cernita o smontaggio (R12) non potrà superare il quantitativo massimo di 1,7 t/giorno e 380 t/anno;
- 9) a seguito dell'operazione di selezione/cernita o smontaggio (R12) potranno essere prodotti i rifiuti indicati nella seguente tabella:

| <b>Rifiuti sottoposti a operazione R12</b> | <b>Rifiuti prodotti a seguito di operazione R12</b>                               |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| RAEE<br>(160214 - 160216)                  | 080318; 160216; 160604; 160605; 191202; 191203;<br>191204; 191205; 191207; 191212 |
| Ingombranti (200307)                       | 191202; 191203; 191204; 191205; 191207; 191212                                    |

i codici EER decadenti dall'operazione R12 svolta sui rifiuti non pericolosi di cui alla tabella in Allegato 2 al presente atto, sono i medesimi indicati nella tabella soprastante e dovranno essere stoccati nel rispetto dei quantitativi massimi indicati al punto 7);

- 10) l'attività di preparazione al riutilizzo (R5) potrà essere effettuata esclusivamente sul rifiuto non pericoloso identificato dal codice EER 200307, sulle classi merceologiche da



# **CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA**

## ***Atto dirigenziale***

Direzione Ambiente  
Servizio Tutela ambientale

1 a 6, e sui RAEE (EER 160214 e 160216), classe merceologica 14, nel rispetto dei quantitativi massimi di rifiuti impiegati previsti dalla tabella 1 all'allegato 1 del D.M. 119/2023 e comunque entro un limite complessivo di tutte le classi merceologiche non superiore a 230 t/anno;

- 11) le operazioni di preparazione al riutilizzo dei rifiuti (R5) dovranno essere effettuate secondo quanto indicato nelle procedure di gestione dei rifiuti ingombranti (EER 200307) e dei RAEE (EER 160214, 160216), rispettivamente in Allegato 3 e Allegato 4 al presente atto;
- 12) le operazioni di preparazione al riutilizzo dei rifiuti (R5) dovranno essere effettuate secondo quanto indicato nel D.M. 10 luglio 2023, n. 119;
- 13) i bancali su cui saranno stoccati i rifiuti e i vari contenitori, big-bags, gabbie metalliche, casse/pallet e scatole in cui saranno posizionati rifiuti, dovranno essere individuati chiaramente mediante apposita cartellonistica indicante il tipo di rifiuto stoccato ed il relativo codice EER;
- 14) lo stoccaggio dei rifiuti dovrà avvenire mediante l'impiego di contenitori con caratteristiche di resistenza adeguate, in relazione alle proprietà chimico-fisiche dei rifiuti ed alle loro caratteristiche di pericolosità;
- 15) i rifiuti dovranno essere stoccati in maniera ordinata e in modo tale da garantire la stabilità del materiale in stoccaggio al fine di evitare cedimenti e conseguenti cadute;
- 16) i rifiuti potranno essere raggruppati per tipologie omogenee e dovranno essere disposti in modo tale da consentire una facile ispezione (passo d'uomo);
- 17) non è consentita l'estrazione dei gas contenenti sostanze lesive dell'ozono stratosferico (CFC, HCFC) di cui alla Legge 549/93;
- 18) sui rifiuti costituiti da schermi dotati di tubo catodico e da impianti e apparati di refrigerazione, frigoriferi, congelatori (contenenti sostanze lesive dell'ozono stratosferico di cui alla Legge 549/93) potrà essere svolta unicamente l'attività di messa in riserva (R13);
- 19) deve essere garantito il rispetto delle norme tecniche di cui al D.Lgs. 49/2014 per lo stoccaggio dei RAEE dismessi, con divieto di utilizzare per la movimentazione e per la separazione strumenti atti a lesionare i RAEE stessi o i loro componenti, ovvero a causare il rilascio di sostanze inquinanti o pericolose per l'ambiente, ovvero a compromettere le successive operazioni di recupero;
- 20) le modalità di gestione dei RAEE dovranno risultare conformi a quanto disposto con gli allegati VII e VIII al D.Lgs. 14 marzo 2014, n.49;
- 21) le modalità di gestione delle pile ed accumulatori dovranno risultare conformi a quanto previsto dal D.Lgs. 20 novembre 2008, n.188;
- 22) la pavimentazione impermeabile in tutte le aree dovrà essere mantenuta funzionalmente integra;
- 23) dovrà essere disponibile presso l'impianto un'adeguata quantità di materiale assorbente idoneo alla rimozione di accidentali sversamenti di liquidi. Il materiale utilizzato per tale operazione dovrà essere correttamente smaltito;



# **CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA**

## ***Atto dirigenziale***

Direzione Ambiente  
Servizio Tutela ambientale

- 24) i rifiuti prodotti dovranno essere conferiti a soggetti debitamente autorizzati per le ulteriori fasi di smaltimento e/o recupero;
- 25) tutti i rifiuti in ingresso e in uscita dall'impianto dovranno essere pesati con idonei sistemi di pesatura, che dovranno essere sottoposti a periodiche tarature e manutenzioni, secondo le modalità e le periodicità indicate dal produttore e dal D.M. 21.04.2017, n. 93, eseguite da parte di laboratorio abilitato all'esecuzione di tali verifiche; la Cooperativa dovrà annotare gli interventi di taratura (con allegati certificati), di manutenzione e gli eventuali disservizi al sistema di pesatura su un apposito quaderno d'impianto da conservare per almeno 5 anni;
- 26) il sistema di pesatura deve consentire la stampa delle pesate, nelle more delle scadenze previste dal RENTRI l'esito della pesata dovrà essere allegato al FIR rifiuti;
- 27) gli scontrini / attestazioni delle pesate effettuate dovranno essere conservati per almeno 3 anni in forma cartacea e/o digitale;
- 28) in caso di disservizio al sistema di pesata, dovrà essere previsto un sistema alternativo di accertamento dei pesi dei rifiuti in ingresso, in assenza del quale i conferimenti degli stessi dovranno essere sospesi sino al ripristino del disservizio;
- 29) nel caso in cui il gestore si avvalga di un sistema di pesata in disponibilità a soggetti terzi, dovrà verificare e chiedere copia dei certificati di taratura periodica triennale del sistema di pesatura, nonché rinnovare periodicamente il contratto per l'utilizzo del sistema di pesatura; tale contratto dovrà essere trasmesso a Città metropolitana;
- 30) per la gestione di rifiuti costituiti da rottami metallici e RAEE diversi da quelli di origine domestica, la Cooperativa dovrà soddisfare integralmente le disposizioni dell'art. 72 del D.Lgs. 101/2020 e ss.mm.ii. in tema di controlli radiometrici sui carichi di rifiuti in ingresso all'impianto. L'area di confinamento del carico radioattivo dovrà essere identificata con apposita segnaletica orizzontale / verticale;
- 31) dovrà essere comunicata ogni eventuale futura variazione del nominativo del responsabile tecnico dell'impianto, corredando con nota di accettazione della carica da parte dello stesso responsabile incaricato;
- 32) l'attività dovrà essere svolta nel rispetto delle prescrizioni contenute nel N.O.A. e di seguito riportate:
  - a) l'attività dovrà essere condotta esclusivamente in orario diurno;
  - b) dovranno essere mantenuti in perfetta efficienza i macchinari utilizzati e descritti nella valutazione di impatto acustico facente parte della catena documentale della pratica in oggetto;
  - c) dovrà essere effettuato un monitoraggio acustico entro il tempo di validità dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui all'oggetto. Le misure dovranno essere eseguite nel corso di una giornata tipo, con tutte le sorgenti sonore normalmente in funzione. Detto monitoraggio dovrà essere presentato in allegato alla relazione del T.C.A. di aggiornamento della parte acustica (Nulla Osta Acustico) relativa all'istanza di rinnovo/modifica dell'A.U.A. unitamente alla Dichiarazione sostitutiva di aggiornamento del NOA e relativo versamento previsto;



## **CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA**

### ***Atto dirigenziale***

Direzione Ambiente  
Servizio Tutela ambientale

- 33) entro 60 giorni dalla data di ricevimento del presente atto dovrà essere aggiornata e consegnata in originale la copia per il soggetto beneficiario della garanzia finanziaria già prestata a favore della Città Metropolitana di Genova, che dovrà essere costituita per un importo pari ad una copertura di € 348.233,05, comprensivo di adeguamento ISTAT dell'importo rispetto alle garanzie finanziarie stabilite nell'allegato A della Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Provinciale n. 25 del 30/06/2014 in base ai criteri e le indicazioni date con D.G.R. n. 1014/2012), da prestare secondo una delle seguenti modalità:
- reale e valida cauzione ai sensi dell'art. 54 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 e s.m.i.;
  - polizza fideiussoria rilasciata da Imprese di Assicurazione autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni (l'elenco è consultabile sul sito dell'IVASS);
  - fideiussioni bancarie rilasciate da istituto bancario;
- 34) la garanzia finanziaria prestata a favore della Città Metropolitana di Genova, in osservanza alla prescrizione di cui al precedente punto, dovrà coprire l'intera durata dell'autorizzazione e sarà svincolabile al termine delle verifiche e valutazione delle condizioni del sito e comunque entro i due anni successivi alla scadenza, durante i quali la polizza non avrà alcuna efficacia di copertura;
- 35) l'atto costitutivo della garanzia (o appendice al contratto esistente) di cui al precedente punto, stipulato e consegnato in originale al soggetto beneficiario, ovvero alla Città Metropolitana di Genova – Servizio Tutela Ambientale – Ufficio autorizzazioni ambientali complesse, rifiuti transfrontalieri e oli minerali, sarà soggetto a verifica di accettabilità da parte della Città Metropolitana di Genova. Ad ogni rinnovo di polizza dovrà essere presentata alla Città Metropolitana di Genova copia conforme della stipula;
- 36) il titolare della presente autorizzazione dovrà assicurarsi che la compagnia di assicurazione, presso la quale è stipulato il contratto, permanga negli elenchi delle compagnie abilitate ad operare in Italia per tutta la durata della garanzia, consultando gli elenchi messi a disposizione dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni ([www.ivass.it](http://www.ivass.it));
- 37) nel caso in cui la compagnia non risulti più negli elenchi sopra indicati o nel caso in cui il contratto stipulato nel rispetto delle condizioni sopra citate dovesse interrompersi prima della scadenza dell'autorizzazione, per motivi indipendenti dalla volontà del contraente (es. fallimento compagnia di assicurazione, rescissione unilaterale del contratto, ecc.), dovrà esserne data tempestiva comunicazione alla Città Metropolitana di Genova in qualità di soggetto beneficiario. Tale garanzia dovrà essere tempestivamente sostituita o compensata da un nuovo contratto: l'autorizzazione dovrà considerarsi automaticamente sospesa decorsi trenta giorni successivi al verificarsi dei casi sopra indicati, senza dilazione di termini fino a trasmissione e successiva accettazione formale da parte del soggetto beneficiario della nuova polizza fideiussoria;
- 38) la garanzia prestata deve prevedere l'espressa rinuncia da parte del fideiussore della preventiva escussione del debitore principale e il pagamento dell'importo garantito sarà eseguito entro 30 giorni a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione e senza eccezioni;



# **CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA**

## ***Atto dirigenziale***

Direzione Ambiente  
Servizio Tutela ambientale

- 39) l'importo delle garanzie prestate anche senza modifica dei quantitativi di rifiuti autorizzati dovrà essere aggiornato con adeguamento ISTAT in caso di rinnovo, di modifica sostanziale dell'autorizzazione e di modifica non sostanziale a condizione che, in quest'ultimo caso, siano decorsi almeno due anni dalla stipula iniziale
- 40) per lo svincolo delle garanzie finanziarie prestate dovrà essere presentata alla Città Metropolitana apposita istanza di svincolo, in regola con le norme sul bollo, e corredata di documentazione attestante l'effettuazione dei seguenti adempimenti da mettere in atto successivamente alla cessazione dell'attività di gestione rifiuti o di chiusura dell'impianto:
- dovrà essere assicurata la messa in sicurezza del sito e il ripristino del luogo, compatibile con la destinazione d'uso del sito stesso, in conformità alla normativa vigente;
  - dovrà essere assicurata la rimozione dall'area dei rifiuti presenti;
  - la Società dovrà predisporre controlli sulle matrici ambientali potenzialmente suscettibili di contaminazione determinata dall'attività svolta; nel caso la tipologia dei rifiuti stoccati e/o trattati e le condizioni di esercizio dell'attività consentano di escludere la compromissione delle matrici ambientali, dovrà comunque essere relazionato sulle motivazioni alla base di tale conclusione;
- B) di introitare la somma pari a € 520,00, versata dalla Cooperativa Sociale Il Rastrello a r.l. – Onlus secondo le imputazioni finanziarie indicate nel prospetto contabile allegato e parte integrante del Visto contabile;

### **INVIA**

copia del presente atto a:

- Cooperativa Sociale Il Rastrello a r.l. – Onlus;
- Regione Liguria;
- Comune di Genova;
- ARPAL;
- ASL 3 Genovese;
- Sezione Regionale della Liguria dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali.

Sono fatti salvi tutti gli obblighi comunque disposti per legge e applicabili al caso.

La Cooperativa Sociale Il Rastrello a r.l. – Onlus dovrà provvedere all'adozione e messa in atto di tutti i dispositivi in materia di prevenzione e sicurezza dell'ambiente di lavoro in base alle norme vigenti ed eventualmente secondo le modalità dettate e/o concordate dalla S.C.P.S.A.L. della ASL competente;

È fatto salvo il rispetto delle norme antincendio di cui questa amministrazione non è competente ed in particolare riferimento alle linee guida del Decreto del Ministero dell'Interno del 26 luglio 2022



# **CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA**

## ***Atto dirigenziale***

Direzione Ambiente  
Servizio Tutela ambientale

recante "Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per gli stabilimenti ed impianti di stoccaggio e trattamento rifiuti";

È fatto salvo il rispetto delle norme in materia di protezione civile in relazione alle quali è competente la civica amministrazione del Comune nel quale è allocato l'impianto.

Il presente atto verrà pubblicato all'albo pretorio on-line per la durata di 15 giorni.

Contro il presente atto può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notificazione o piena conoscenza dell'atto medesimo.

Il presente atto è rilasciato a seguito di un procedimento durato 22 giorni dalla data di presentazione della rettifica delle integrazioni del 14/10/2025.

**Sottoscritta dal Dirigente  
(GIOVANNI TESTINI)  
con firma digitale**